

**La risposta ai presenti quesiti non costituisce la posizione ufficiale di AIDC ma l'orientamento espresso dal gruppo di lavoro costituito presso l'associazione. Naturalmente, l'orientamento espresso potrebbe essere diverso da quanto potrà essere eventualmente chiarito dagli organi ufficiali**

**D n.1:**

- **La comunicazione può essere sostituita con la compilazione del quadro Rs401, oppure come probabile andranno reinviati gli aiuti di Stato ricevuti nel 2020 e 2021**
- **La parte relativa invece la riduzione sanzioni avvisi 2017/2018 ex. 36-bis comunicato da Agenzia, corretta la compilazione DL 41/2021 articolo 5.**

**R:**

Circa le connessioni con il quadro RS sezione "Aiuti di Stato" dei modelli dichiarativi, è stato precisato che la compilazione e l'invio dell'autodichiarazione esonera dalla compilazione del quadro RS ma non viceversa: tale previsione trova una sua logica nella considerazione che attraverso la compilazione dell'autodichiarazione il contribuente fornisce all'Agenzia delle Entrate tutti i dati necessari ai fini della comunicazione che quest'ente deve fare al RNA tenuto dal MISE circa la fruizione degli aiuti di Stato fiscali automatici e semi-automatici, mentre il quadro RS non può tener luogo dell'autodichiarazione, in quanto attraverso la compilazione di tale modello dichiarativo risulterebbe molto complesso verificare il rispetto dei massimali con la conseguente allocazione per ogni singola misura (3.1. e 3.12), oltre al fatto che in tal caso il contribuente non potrebbe esprimere la scelta su quale modalità di riversamento adottare in caso di superamento di uno dei massimali.

Gli aiuti di Stato segnalati nell'autodichiarazione non andranno riportati nel quadro RS in quanto sono informazioni che sono già state comunicate all'Agenzia delle entrate: l'obbligo di indicare nel quadro RS eventuali altri aiuti che fuoriescano dal c.d. "regime ombrello" dei co. 13-15 dell'art. 1 del D.L. n. 41/2021 invece permane a prescindere dall'autodichiarazione (tali ultimi aiuti non sono infatti da includere nell'autodichiarazione).

Nel caso di definizione agevolata degli avvisi bonari di cui all'art. 5 D.L. n. 41/2021, ci si dovrà comportare come segue:

- La dichiarazione andrà presentata includendo anche tale misura entro il 30.06.2022, se entro tale data si sono pagate le somme dovute o anche solo la prima rata delle stesse;
- La dichiarazione andrà presentata una prima volta entro il 30.06.2022 includendo tutti gli aiuti di Stato previsti dalle disposizioni e dal provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate, e poi andrà fatta una successiva autodichiarazione (oltre il 30.06.2022) entro 60 gg. dal pagamento delle somme dovute per la definizione dell'avviso bonario o per il pagamento della prima rata (in caso di opzione per regolarizzazione rateale). Particolari modalità di compilazione sono previste nelle istruzioni per questa tipologia di autodichiarazione.

D n.2:

Un mio cliente ha usufruito quale conduttore negli anni scorsi del credito per locazione negozi per diversi mesi. Ha utilizzato in compensazione una piccola parte di quel credito (520 euro) prima della autorizzazione UE. Nei vari articoli pubblicati nell'anno scorso si ipotizzava di restituire, con sanzioni e interessi, il credito utilizzato prima dell'autorizzazione e successivamente riutilizzare quel credito. E' il caso ora di procedere in quanto senso anche se l'importo in questione è minimo o di versare solo sanzioni e interessi o ancora aspettare l'eventuale avviso dell'AdE o non fare niente.

R:

L'orientamento è rimasto immutato dal chiarimento n. 15 di Telefisco 2021 che qui si riporta per completezza:

**"Si chiede di sapere quali siano le conseguenze ed, eventualmente, come porvi rimedio, nel caso in cui un soggetto abbia utilizzato il credito d'imposta ex art. 28 del DL n. 34/2020 per il mese di giugno (introdotto con il DL n. 104/2020), in presenza di tutti i requisiti necessari, in anticipo rispetto all'autorizzazione da parte della UE del 28.10.2020. L'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha modificato l'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, introducendo due ulteriori misure di aiuto a sostegno delle categorie maggiormente colpite dalla pandemia.**

In particolare: 1) con il comma 1, si è provveduto ad estendere anche alle strutture termali il credito d'imposta previsto dal citato articolo 28 (rapportato alla locazione di beni immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali), e ad ampliare la portata e l'efficacia temporale del beneficio a favore delle imprese turistico-ricettive; 2) con il comma 2, si è provveduto a prorogare, fino al 31 marzo 2021, la moratoria straordinaria per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale prevista dall'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a favore delle PMI del settore turistico.

Il comma 3 del citato articolo 77 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha subordinato l'efficacia di entrambe le agevolazioni di cui ai riferiti commi 1 e 2, all'autorizzazione della Commissione europea (ex articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Con particolare riguardo al beneficio dell'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, detta agevolazione è stata autorizzata con la decisione della Commissione europea n. C(2020) 7595 final del 28 ottobre 2020. Come già chiarito con alcune risposte ad istanze di interpello reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, le modifiche apportate al citato credito d'imposta dal decreto-legge n. 104 del 2020 sono divenute efficaci a seguito dell'autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato. Conseguentemente, l'utilizzo in compensazione del credito prima della suddetta autorizzazione, integra la violazione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo cui: "Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per

cento del credito utilizzato". La violazione in questione può essere ravveduta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 472". Quindi il comportamento posto in essere dal contribuente costituisce una violazione, regolarizzabile mediante ravvedimento operoso, partendo da una sanzione - base (su cui poi andare ad applicare le riduzioni da ravvedimento) del 30%, secondo quanto previsto dall'art. 13 co. 4 D.Lgs. n. 471/1997. Come di consueto, la regolarizzazione deve avvenire mediante versamento del modello F24: a tal proposito si ricorda che il ravvedimento è perfezionato con l'esatto versamento di tutto quanto dovuto a titolo di imposta, sanzioni ed interessi. Nel caso di specie, qualora si intenda fare ravvedimento in epoca successiva all'autorizzazione UE per il riconoscimento dell'agevolazione relativa al credito locazione negozi, sarà possibile utilizzare tale credito in compensazione di quanto dovuto per ravvedimento: si precisa che in ogni caso deve essere esplicitata la compensazione nel modello F24 di ravvedimento del credito in questione.

D n.3:

Alfa (codice ATECO primario: 64.2 "attività delle società di partecipazione"; codici ATECO secondari: 68.1 "compravendita di beni immobili effettuata su beni propri" e 82.11.01 "servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio") è considerata società di "partecipazione non finanziaria", ai sensi della definizione di cui all'art. 162-bis del TUIR, in quanto, con riferimento, inter alia, agli esercizi chiusi al 31/12/2019, al 31/12/2020 e al 31/12/2021, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari è risultato superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale. Alfa ha beneficiato del "credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda" (c.d. "tax credit locazioni"), ex art. 28 del D.L. n. 34/2020, in relazione all'ammontare dei canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 pagati nel corso del 2020. Il tax credit locazioni, come noto, rientra fra quelli del c.d. "regime ombrello" di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 41/2021. A differenza di altre misure agevolative, il disposto normativo di cui al citato articolo 28 non prevede alcun divieto nei confronti delle società di partecipazione di poter beneficiare del tax credit locazioni. Si citano, a titolo esemplificativo, le disposizioni di cui agli artt. 24 e 25 del medesimo D.L. n. 34/2020:

- l'art. 24 stabilisce che l'esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 compete "... esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi ...";
- l'art. 25 stabilisce che il contributo a fondo perduto "... non spetta, in ogni caso, (omissis) ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi (omissis) ...".

I soggetti che hanno beneficiato di aiuti di stato rientranti nel c.d. "regime ombrello" devono trasmettere telematicamente l'autodichiarazione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 143438/2022 pubblicato in data 27 aprile c.a., attestante il rispetto delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del c.d. "Temporary Framework" ("TF") in relazione agli aiuti di stato fruiti dal 1° marzo 2020 sino al 30 giugno 2022 (l'"Autodichiarazione"). Ebbene, l'Autodichiarazione, nella parte relativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (lettera E) della sezione 3.1 e lettera I) della sezione 3.12), obbliga il soggetto dichiarante/rappresentante del dichiarante, a dichiarare, senza possibilità di deroga, di non rientrare "... tra i soggetti di cui all'art. 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ..."; il tutto a prescindere dalla tipologia di aiuto fruito. Alfa non ha beneficiato di altri aiuti di stato eccetto il suddetto tax credit locazioni; l'ammontare del predetto credito, interamente compensato in F24 nel corso del 2020, è stato, inoltre, indicato nel quadro RU e nel quadro RS, rigo RS401, del Modello Redditi SC 2021. Tutto ciò premesso, Alfa risulta obbligata alla trasmissione dell'Autodichiarazione, in quanto, come detto, il tax credit locazioni rientra tra gli aiuti del c.d. "regime ombrello"; la stessa si trova però impossibilitata alla corretta compilazione della medesima, a motivo del fatto che non può dichiarare di non rientrare tra i soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR. Chiediamo, pertanto, delucidazioni su come affrontare il caso di specie sottoposto alla Vostra attenzione.

**R:**

La presente risposta viene formulata senza entrare nel merito della sussistenza dei requisiti formali e sostanziali per l'accesso all'agevolazione di cui all'art. 28 D.L. n. 34/2020. Alla luce della situazione prospettata e, tenuto anche presente che l'autodichiarazione esplica gli effetti di quanto previsto dall'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 (con le conseguenti sanzioni in caso di dichiarazione "falsa o mendace"), si ritiene che tale soggetto non possa compilare l'autodichiarazione, attesa la natura di "società di partecipazione non finanziaria" di cui all'art. 162-bis TUIR.

Da tale omessa compilazione ed invio, non dovrebbero necessariamente discendere ulteriori aspetti sanzionatori per il contribuente nel caso specifico, atteso che:

- al contribuente non è dato modo di disapplicare l'autocertificazione relativa alla lettera "F" (per l'appunto, quella relativa allo status di "società di partecipazione non finanziaria" ex art. 162-bis TUIR);
- dal punto di vista sostanziale (se ben si è compresa la situazione specifica del contribuente), l'unico aiuto riguarda l'art. 28 D.L. n. 34/2020 (tax credit locazione immobili non abitativi in cui si svolge l'attività) e, quindi il totale delle agevolazioni 3.1. (consistente nel solo credito in questione per le mensilità di marzo, aprile, maggio 2020) si colloca ben al di sotto del massimale vigente tempo per tempo.

Rimane inteso che in sede di verifica in merito agli obblighi di auto-dichiarazione:

1. il contribuente dovrà dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 162-bis TUIR nei periodi di imposta di fruizione del credito da locazione;
2. dovrà dimostrare di non aver ottenuto alcuna altra misura del c.d. "regime ombrello", oltre a quella oggetto del quesito, dimostrando che il beneficio della stessa è al di sotto del massimale della misura 3.1.

Allo stato attuale, in assenza di chiarimenti, questo potrebbe essere il comportamento più prudente da adottare, nell'ottica di evitare il rilascio di dichiarazioni falsi o mendaci.

**D n.4:**

**E' necessario:**

**-sia inviare l'autodichiarazione degli aiuti di stato di cui decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 11 dicembre 2021 pubblicato in GU n.15 del 20 gennaio 2022**

**-Che pubblicare Tutti i contributi ricevuti di cui alle La L. 124/2017 sul proprio sito internet o associazione di categoria?**

**R:**

L'autodichiarazione degli aiuti di Stato di cui al Decreto MEF dell'11.12.2021 attua i commi 13-15 dell'art. 1 del D.L.n. 41/2021 che concerne il monitoraggio (al fine della verifica dei massimali vigenti tempo per tempo) previste dalle misure 3.1. e 3.12 della comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final recante "quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19" (il c.d. Temporary Framework), per cui ha una finalità e un ambito applicativo del tutto differente da quanto previsto dall'art. 1 co. 125-125-quinquies L. n. 124/2017 in tema di trasparenza delle erogazioni pubbliche ricevute (tale ultimo provvedimento si colloca in una legge per la concorrenza e per il mercato). Tale ultima disposizione impone l'obbligo di pubblicità (variamente declinato sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, **non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria** effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni se superiori a Euro 10.000 nel periodo considerato (vd. in proposito art. 1 co. 127 L. n. 124/2017). Da ciò discende che i due obblighi sono del tutto indipendenti e hanno ambiti soggettivo ed oggettivo differenti, oltre ad avere finalità differenti.

**D n.5:**

**secondo alcuni (vedi all.) il modello di autocertificazione aiuti covid-19 è una "facoltà", trovando una valida alternativa nel quadro RS del Modello Redditi, che scade a fine novembre e non al 30 giugno (5 mesi in più). Cosa ne pensate?**

**R:**

Si ritiene che tale autodichiarazione non costituisca una facoltà, trovando una precisa fonte normativa interna nei co. 13-15 dell'art.1 del D.L. n. 41/2021 e pertanto tutti i soggetti beneficiari degli aiuti sono tenuti a tale obbligo (salve talune circostanziate esclusioni specifiche), al fine del rispetto dei massimali vigenti tempo per tempo per quanto attiene alle misure temporanee 3.1. e 3.12 del Temporary Framework (Decisione Commissione UE del 19.03.2020 C(2020) 1863 final). Due interrogazioni parlamentari (rispettivamente del 04.05.2022 e del 11.05.2022) hanno chiarito che tale adempimento non ha natura tributaria, per cui non risultano applicabili - in caso di violazioni le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 471/1997, ma trovano applicazione le sanzioni per la violazione dell'art. 47 D.P.R, n. 445/2000 (si veda anche interrogazione parlamentare n. 5-08011). Dalla lettura del D.M. dell'11.12.2021 e del provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27.04.2022, emerge con chiarezza l'obbligatorietà della autodichiarazione al fine di verificare il rispetto dei massimali delle misure sopra citate e valide tempo per tempo. Circa le connessioni con il quadro RS sezione "Aiuti di Stato" dei modelli dichiarativi, è stato precisato che la compilazione e l'invio dell'autodichiarazione esonera dalla compilazione del quadro RS ma non viceversa: tale previsione trova una sua logica nella considerazione che attraverso la compilazione dell'autodichiarazione il contribuente fornisce all'Agenzia delle Entrate tutti i dati necessari ai fini della comunicazione che quest'ente deve fare al RNA tenuto dal MISE circa la fruizione degli aiuti di Stato fiscali automatici e semi-automatici, mentre il quadro RS non può tener luogo dell'autodichiarazione, in quanto attraverso la compilazione di tale modello dichiarativo risulterebbe molto complesso verificare il rispetto dei massimali con la conseguente allocazione per ogni singola misura (3.1. e 3.12), oltre al fatto che in tal caso il contribuente non potrebbe esprimere la scelta su quale modalità di riversamento adottare in caso di superamento di uno dei massimali.

**D n. 6:**

**la dichiarazione sostitutiva per la fruizione degli aiuti di Stato deve essere compilata anche dai professionisti iscritti agli albi?**

**R:**

L'art. 3 co. 1 del D.M. 11.12.2021 in attuazione di quanto previsto dai co. 13-15 dell'art. 1 D.L. 41/2021 in tema di autodichiarazione sugli aiuti di Stato ricadenti nel c.d. "regime ombrello", dispone che sono tenuti alla compilazione e invio dell'autodichiarazione tutti i "soggetti beneficiari" degli aiuti in questione, senza alcuna eccezione. Le istruzioni all'autodichiarazione (diffuse con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27.04.2022) precisano che l'autodichiarazione deve essere effettuata da tutti gli "operatori economici" che hanno fruito degli aiuti "ombrello" che rientrano nelle misure 3.1. e 3.12. del Temporary Framework. Dunque, non vi è allo stato, una esclusione soggettiva per professionisti iscritti ad albi, ma è necessario invece verificare se l'operatore economico abbia fruito degli aiuti che formano oggetto di verifica del rispetto dei massimali delle

misure sopra ricordate: in caso affermativo, anche il singolo professionista iscritto ad albi sarà tenuto a tale adempimento.

**D n.7:**

**Come si compila la dichiarazione in caso di definizione agevolata di un avviso di irregolarità? Se uno stesso soggetto ha usufruito della definizione agevolata per un certo numero di comunicazioni può presentare una sola comunicazione riepilogativa?**

**R:**

*Si ritiene di sì in quanto il quadro A della comunicazione richiede l'allocazione nelle sezioni 3.1. ovvero 3.12 delle diverse tipologie di aiuto e quindi può essere data una indicazione cumulativa Questo a meno che non si incorra nell'ipotesi disciplinata dalle istruzioni espressamente evidenziata nel paragrafo "Termini di presentazione". In sostanza, in relazione alla definizione agevolata degli avvisi bonari di cui all'articolo 5 del DL n. 41 del 2021, il termine per l'invio è quello del 30 giugno 2022 ovvero, se successivo (rispetto alla scadenza del pagamento delle somme dovute sulla base dell'avviso bonario) entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle stesse o dalla prima rata. Nell'ipotesi in cui il termine in questione cada successivamente al 30 giugno 2022, i contribuenti dovranno inviare una seconda dichiarazione. In questa seconda dichiarazione, nel quadro A si compileranno esclusivamente i campi relativi alla definizione agevolata senza allegare i quadri B e C*

**D n.8:**

**Ho una serie di quesiti:**

- 1) Sul link Rna un mio cliente ha ricevuto questi aiuti di stato, ma non capisco in che parte del modello di autocertificazione va inserito.**
- 2) per esonero irap e fondo perduto va indicato solo la data senza indicare l'importo?**
- 3) si fa riferimento all' adeguamento degli ambienti di lavoro, va considerato in quella fattispecie anche il bonus sanificazione.**

**R:**

*1) Nell'ambito dell'RNA è già indicata la sezione corrispondente relativa agli aiuti di Stato, quindi se l'aiuto è evidenziato con riferimento alle sezioni 3.1. ovvero 3.12, lo stesso dovrà essere oggetto di comunicazione per la parte corrispondente. Ad esempio, non è infrequente che dalla consultazione del RNA risulti che un aiuto sia compreso in parte nella sezione diversa da 3.1 e solo per una parte in questa sezione. Nella comunicazione da inviare al 30 giugno, dovrà essere indicata soltanto la parte riferibile alla sezione 3.1 Quindi, laddove, la sezione di riferimento per l'aiuto è diversa, nessuna indicazione dovrà essere fornita.*

*2) laddove l'aiuto viene collocato nell'ambito della sezione 3.1, ci si limiterà nel quadro A a darne relativa evidenza attestando il mancato superamento dei limiti di legge ovvero compilando il quadro per la restituzione di quanto indebitamente fruito.*

3) Con riferimento al credito per il bonus sanificazione, le FAQ dell'Agenzia delle entrate del mese di agosto 2021 evidenziavano come "Il credito d'imposta botteghe e negozi (art. 65 del D.L. n. 18 del 2020) e il credito d'imposta spese di sanificazione (art. 125 del D.L. n. 34 del 2020) non sono stati qualificati aiuti di Stato dalla norma istitutiva, non ravvisandosene gli estremi, e, pertanto, non vanno riportati nel relativo prospetto presente nel quadro RS". Si ritiene quindi che non vada indicato nella parte della comunicazione destinata ad accogliere gli "altri aiuti"

**D n.9:**

In vista della prossima scadenza del 30/06/2022 per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva per la fruizione degli aiuti di stato, si pone il seguente quesito. La società Alpha ha presentato la richiesta per il contributo al fondo perequativo (Art. 1 commi 16-27 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) entro il termine del 28/12/2021 e pertanto ha già presentato, contestualmente, la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N.445/2000 (da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework). Successivamente alla data del 28/12/2021, la società ha percepito ulteriori contributi rientranti nell'ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework. Si chiede di sapere se, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio che verrà trasmessa entro il 30/06/2022 per le ulteriori agevolazioni percepite dopo il 28/12/2021, dovranno essere inserite, per completezza, anche le agevolazioni già notificate mediante la dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta per il contributo al fondo perequativo, oppure solamente i contributi percepiti nel periodo successivo al 28/12/2021.

**R:**

Le istruzioni, nel paragrafo "Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione" affermano che, nell'ipotesi in cui successivamente alla prima dichiarazione sostitutiva trasmessa (come ad esempio l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo di cui all'art. 1, commi da 16 a 27 del dl n. 73 del 2021) siano stati percepiti ulteriori aiuti, la dichiarazione va comunque presentata riportando anche i dati degli aiuti già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva

**D n.10:**

Una società cliente tra il 2020 e 2021 ha beneficiato del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinato al ristoro degli operatori nel settore delle mostre d'arte (Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 3 agosto 2020 n.372). Tale aiuto non rientra espressamente negli aiuti del c.d. Regime "Ombrello" indicati nelle istruzioni alla dichiarazione sostitutiva in scadenza al prossimo 30.06.2022. Tale contributo non risulta elencato nell' RNA e in nessun decreto è specificato chiaramente se rientri tra gli aiuti del Temporary Framework. Avrei necessità di sapere se questo aiuto percepito rientra tra quelli da denunciare nella dichiarazione sostitutiva in scadenza al prossimo 30.06.2022.



**R:**

*In questo caso si ritiene debba essere assunto come riferimento il DM 26 giugno 2021 del ministero del Turismo e, in particolare, al contenuto dell'articolo 6 del predetto Decreto, che fa espresso riferimento alle sezioni 3.1. e 3.12 del TF. Il contributo in questione andrà dunque riepilogato nella parte altri aiuti*

**D n.11:**

1. E' corretto che ad oggi l'Agenzia delle Entrate / Mise non abbia messo a disposizione un software di compilazione dell'autocertificazione?
2. Nel caso di società immobiliare, domiciliata presso lo studio professionale, in assenza di un sito internet e in assenza di un'associazione di categoria, come produrre tale informativa?
3. Per quanto tempo tali informazioni deve rimanere pubbliche?

**R:**

*In via di premessa occorre precisare che da un preliminare esame dei quesiti oggetto della presente risposta, alcuni ricadano nella disciplina relativa al monitoraggio dei massimali delle misure 3.1 e 3.12 degli aiuti c.d. "regime ombrello" del Temporary framework, mentre altri riguardano le disposizioni sulla trasparenza di aiuti, sovvenzioni, contributi ed erogazioni ricevuti da enti pubblici. E' opportuno ricordare che i due obblighi sono differenti e gli adempimenti effettuati per l'uno, non evitano gli adempimenti disposti da altra norma; infatti:*

- a. L'art. 1 co. 13-17 del DL n. 41/2021 ha imposto una autodichiarazione al fine di verificare il rispetto dei massimali con riferimento alle misure 3.1. e 3.12 del Temporary Framework COVID, per determinate tipologie di aiuto (ricadenti nel c.d. "regime ombrello") al fine di attestare il rispetto dei massimali medesimi e, in caso di superamento di questi, al fine di indicare le modalità per il riversamento;
- b. L'art. 1 co. 125 - 129 della L. n. 124/2017 ha imposto invece di rendere pubblici (mediante apposite forme) i contributi, le erogazioni, le sovvenzioni di carattere non generale ricevuti da enti pubblici. In questo caso, la finalità è quella di rendere trasparenti l'ammontare e la tipologia di erogazioni pubbliche ricevute.

Domanda 1:

- Con riferimento all'auto-dichiarazione aiuti di cui alla precedente lettera a), l'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione un software di compilazione per l'invio della dichiarazione medesima. Resta inteso che i calcoli relativi al rispetto dei massimali delle misure coinvolte vigenti tempo per tempo (così come i conteggi relativi agli interessi di recupero da versare in caso di superamento dei massimali, da computarsi sull'eccedenza), devono essere fatti autonomamente dal contribuente (non risulta esserci un software Agenzia).

- Con riferimento agli obblighi di trasparenza di cui alla lettera B precedente, non risultano essere disponibili software Agenzia delle entrate.

#### Domanda 2

(Si ritiene che tale domanda sia stata effettuata solo con riferimento agli obblighi di trasparenza di cui alla precedente lettera B)

In linea generale le società di capitali - qualora tenute agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 1 co. 125 -129 l. n. 124/2017 - comunicano tali dati nella nota integrativa al bilancio (art. 1 co. 125-bis L. n. 124/2017). Tuttavia per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata (2435-bis c.c.) o in forma micro (art. 2435-ter c.c.) assolvono gli obblighi su sito internet proprio o su quello delle associazioni di categoria. La relazione illustrativa del DL. 34/2019 ha tuttavia precisato che ove ci sia tale obbligo (sito internet o portale associazioni), alternativamente si ritiene valida - in presenza della nota integrativa - anche l'indicazione delle erogazioni pubbliche ricevute in nota integrativa. A questo punto rimarrebbero eventualmente escluse le c.d. "micro-imprese" che non redigono una vera e propria nota integrativa: la questione circa tali soggetti è ad oggi controversa, ma si segnala che una parte della dottrina indica come insufficienti la sola indicazione nelle note al bilancio, richiedendosi anche l'indicazione sul sito internet.

#### Domanda 3

(sempre con riferimento alla disciplina di cui all'art. 1 co. 124/2017)

La norma non indica il lasso di tempo per cui le informazioni devono essere tenute pubbliche. In via cautelativa, si potrebbe individuare come termine generale quello della prescrizione decennale previsto dal codice civile.

#### **D n. 12:**

Buongiorno, vi sottopongo i seguenti quesiti.

se una impresa è entrata a far parte di un Gruppo (impresa unica) a giugno 2021, deve considerare nel cumolo di impresa unica anche i contributi covid ricevuti prima di giugno 2021 ?. Inoltre, quali sono le differenze nella compilazione della dichiarazione aiuti di stato tra la Società e la Capo Gruppo.

Infine, se nella somma di Gruppo si superano i limiti, chi restituisce? La capogruppo o le singole partecipate per quota parte? La partecipata deve indicare anche l'importo da restituire di Gruppo anche se non sarà lei ad effettuare il versamento? Nella dichiarazione Aiuti di Stato rientrano anche i contributi pubblici INPS da euro 600 ricevuti da amministratori di società?

#### **R:**

In relazione al computo complessivo degli aiuti percepiti da un soggetto che si qualifica, ai sensi di quanto previsto dal Reg. 1047/2013, si ritiene che possano applicarsi i criteri delineati nell'articolo 3 del predetto regolamento in tema di fusioni e scissioni. Si deve dunque assumere il momento di presentazione della dichiarazione al fine di

identificare il soggetto che è compreso nel "gruppo" al momento medesimo tenendo presente che gli aiuti eventualmente concessi sono legittimi fatta salva, ovviamente, l'ipotesi di avvenuto superamento della singola entità prima dell'ingresso nel gruppo. Sulla indicazione del soggetto che procede alla restituzione nel caso di impresa unica, va detto che sul punto le istruzioni al modello non appaiono fornire indicazioni precise posto che, con riferimento alla colonna 1 del riquadro superamento limiti si richiede l'importo eccedente i massimali in relazione alla complessiva posizione dell'impresa unica mentre, in colonna 2, l'importo di colonna 1 unicamente riferibile al dichiarante. A ben guardare, questa locuzione, parrebbe individuare in modo peculiare l'avvenuto superamento per effetto della percezione avvenuta in capo al singolo dichiarante che, dunque, sarebbe il soggetto chiamato alla restituzione. Con riferimento alla erogazione dei contributi INPS, si deve ritenere che in primo luogo sia da individuare il concetto di operatore economico riferito al percettore che, se dotato di posizione IVA, ricadrebbe comunque nell'obbligo di comunicazione al verificarsi, ovviamente, dei relativi presupposti. Nel caso in cui l'amministratore non sia dotato di partita IVA; detto obbligo non appare ricorrere. Ciò posto, nell'ipotesi in cui si ricada nella prima ipotesi, va ricordata in primo luogo la risposta fornita dall'Agenzia delle entrate con apposita FAQ del 27 luglio 2021 "D. Si chiede conferma che le somme erogate da altre amministrazioni (ad esempio, l'indennità pari a 600 euro erogata da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti) non vadano indicate nel prospetto aiuti di Stato. R. Si conferma che tali somme non vanno indicate nel prospetto aiuti di Stato in quanto non siamo in presenza di aiuti fiscali automatici ai sensi dell'[art. 10](#) del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115" Va osservato però che la risposta si riferiva alla compilazione del quadro RS per cui detta indicazione non è automaticamente riportabile con riferimento alla dichiarazione sostitutiva. Un approccio cauto potrebbe dunque essere considerare detti importi tra gli altri aiuti laddove specificatamente non ricompresi in altre sezioni del TF.

**D n.13:**

Premetto che i miei clienti sono piccoli e non hanno di certo problematiche da "3.12", ciononostante non riesco a capire esattamente cosa ancora voglia l'Agenzia delle Entrate.

Le mie domande del momento sono:

- 1) Si chiede conferma che il bonus sanificazione ex art.125 DL 34/2020 non vada indicato nella autocertificazione aiuti di stato, neppure indirettamente tramite la barratura della casella sezione II "Altri aiuti"
- 2) Se sono stati percepiti solo aiuti tipo sussidi Enpam o dalla propria cassa di previdenza o bonus statale 600 Euro, il modello va compilato? Perché non sembra possibile la compilazione, la barratura delle caselle A1 + B1 non è compatibile con la sola barratura della casella Quadro A sezione II - 3.1 e la sola barratura della casella Quadro A - sezione II - 3.1 genera a sua volta un errore

3) Il cessionario (proprietario dell'immobile) del bonus affitti non indica nulla nel prospetto Aiuti di stato, perché il beneficiario è il conduttore, vero?

4) Mi confermate che agevolazioni tipo proroghe dei versamenti (art.2 D.L. 157/2020) vanno segnalate solo negli "Altri aiuti" di cui al Quadro A - Sezione II? O vanno ignorate perché non comprese nell'elenco "Aiuti" di cui alle pagine 7 ed 8 delle istruzioni?

5) Cosa, di preciso, secondo Voi, va indicato negli "Altri aiuti"?, al di fuori dei due esempi formulati nelle istruzioni, che non calzano proprio tanto alla maggioranza dei contribuenti

**R:**

Di seguito si forniscono le risposte ai quesiti proposti

1. In merito al bonus sanificazione di cui all'articolo 125 del DL n. 34 del 2020, le FAQ dell'Agenzia delle entrate del mese di agosto 2021 evidenziavano come "Il credito d'imposta botteghe e negozi ([art. 65](#) del D.L. n. 18 del 2020) e il credito d'imposta spese di sanificazione ([art. 125](#) del D.L. n. 34 del 2020) non sono stati qualificati aiuti di Stato dalla norma istitutiva, non ravvisandosene gli estremi, e, pertanto, non vanno riportati nel relativo prospetto presente nel quadro RS". Si ritiene quindi che non vada indicato nella parte della comunicazione destinata ad accogliere gli "altri aiuti";

2. In relazione alle fattispecie quali quelle oggetto di quesito, in linea di principio le somme in questione potrebbero comunque rientrare nel concetto di altri aiuti in termini di indicazione nella dichiarazione sostitutiva. Ciò in quanto le predette ipotesi non appaiono concretizzare, in modo specifico, elementi riconducibili a sezioni diverse dalla 3.1. del TF. Tale soluzione appare ispirata da un criterio prudenziale anche alla luce della completa assenza di chiarimenti in merito alle conseguenze derivanti da una non corretta compilazione della dichiarazione. Ai fini della compilazione del quadro A, anche nella sezione II viene richiesta la barratura della casella che evidenzia la percezione di aiuti afferenti la sezione 3.1 e, conseguentemente, dovrà essere barrata la casella A1 e/o B1 della parte relativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenuta nel frontespizio del modello

3) Il cessionario del credito di imposta locazioni non deve presentare la dichiarazione sostitutiva aiuti di stato in quanto non è, da un punto di vista normativo, il beneficiario dell'agevolazione in questione

4) La fattispecie in esame, parrebbe rientrate in quanto previsto dalla sezione 3.9, punti 40 e 41, ipotesi che comprendono proprio i differimenti temporanei delle imposte e dei contributi previdenziali. Alla luce di tale indicazione, le ipotesi in esame si ritiene possano non essere oggetto di comunicazione

5) Con riferimento alla nozione di altri aiuti, non esiste un elenco esaustivo e/o esemplificativo al di là delle tre esemplificazioni che sono contenute nelle istruzioni al modello. In linea di principio, un criterio di individuazione delle ipotesi di altri aiuti potrebbe essere basato sulla circostanza che la sezione 3.1 comprende ogni tipologia di aiuto di stato a meno che, in modo specifico, lo stesso non rientri in altre sezioni del

*TF. Ulteriore ipotesi potrebbe essere quella di monitorare il RNA in quanto, in relazione ad alcune misure per la più parte ricomprese nella sezione 3.2 (si pensi alle garanzie) può accadere che le stesse, in quota parte, siano comunque ascrivibili alla sezione 3.1, con il conseguente obbligo di indicazione nella sezione II del quadro A*

**D n.14:**

Questa volta sul contribuente (3.1) che ha avuto come unico "aiuto di stato" l'esonero del saldo Irap 2019, quale casella deve barrare? A1 e B1 o solo A1?

Il dubbio nasce dal fatto che nel Registro Nazionale aiuti di stato è stato indicato l'aiuto ma con anno 2021.

Poi mi dite, per favore, dove posso trovare le risposte, i commenti e le osservazioni dei Vostri esperti?

**R:**

*Le istruzioni al modello di dichiarazione riportano, a pagina 7, la data da considerare quale momento di concessione della misura agevolativa. In relazione all'esonero dal versamento IRAP, di cui all'articolo 24 del dl n. 34 del 2020, individuato con codice 21, detta data è individuata in quella di entrata in vigore della disposizione normativa e dunque nel 19 maggio 2020. Conseguentemente, si ritiene che la casella da barrare nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio sia la A1. Le risposte ai quesiti sono pubblicate sul sito di AIDC Milano*

**D n.15:**

Fra gli aiuti compresi nel regime "ombrello" di cui all'art. 1 commi da 13 a 17 del DL 41/2021 ("decreto sostegni") rientra l'esclusione dei versamenti Irap di cui all'art. 24 del DL 34/2020. La data di concessione di tale agevolazione era quella del 19 maggio 2020 (cioè la data di entrata in vigore della norma) ed il limite massimo applicabile ammontava pertanto a euro 800.000. Un'impresa "unica" ha beneficiato di un risparmio superiore al massimale suddetto (derivante dalla sommatoria dei risparmi Irap di ogni singola società del gruppo). Secondo quanto indicato alla pagina 6 delle istruzioni di compilazione del modello di autodichiarazione, in caso di supero dei limiti occorre compilare il quadro "Superamento limiti sezioni 3.1 e 3.12 del temporary framework" (calcolando anche i relativi interessi). In particolare, le istruzioni indicano che "nel caso in cui il beneficiario dovesse sfiorare il limite del massimale stabilito nel corso del primo periodo di vigenza della Sezione 3.1 (pari a 800.000 euro fino al 27 gennaio 2021) e non avesse la possibilità di allocare l'eccedenza all'interno della Sezione 3.12 (per mancanza dei requisiti ivi stabiliti), detta eccedenza non spettante potrebbe trovare capienza, con applicazione degli interessi da recupero, all'interno del nuovo e differente massimale della medesima Sezione, non interamente coperto". Tale possibilità parrebbe tuttavia limitata all'ipotesi di scomputo da aiuti ricevuti successivamente.

Si vorrebbe pertanto chiarire:

1. se e a quali condizioni sia possibile allocare l'eccedenza da sezione 3.1 (primo periodo) sul massimale della stessa sezione 3.1 per il periodo successivo (secondo periodo) in modo da evitarne il riversamento;

2. quali siano i parametri per il calcolo degli interessi da recupero (cioè il tasso e le date rilevanti) secondo il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

**R:**

*Nella fattispecie rappresentata nel quesito, si deve tenere conto di quanto evidenziato dalle istruzioni al modello di dichiarazione sostitutiva e, in particolare, nel riquadro "superamento dei limiti". Dall'esempio formulato nelle istruzioni medesime pare comprendersi come il contribuente che, con riferimento al primo periodo di applicazione delle disposizioni di legge abbia superato il limite previsto dalla norma (nel caso di specie 800 mila euro), possa alternativamente decidere di tenere conto, con riferimento alla eccedenza, del maggior limite successivo. Detta possibilità, sulla scorta di quanto previsto dalle istruzioni, appare consentita in via generale e, dunque, potrebbero essere estremamente ridotte le ipotesi di effettivo riversamento degli aiuti. In relazione alle modalità con le quali devono essere determinati gli interessi, le disposizioni di riferimento sono quelle contenute negli articoli da 9 ad 11 del reg. n. 794. In sintesi, dette disposizioni prevedono che :*

- Il tasso di interesse per il recupero degli aiuti di stato è un tasso percentuale fissato per anno civile*
- È calcolato sulla base della media dei tassi swap interbancari a cinque anni per i mesi di settembre, ottobre e novembre dell'anno precedente maggiorata di 75 punti base (o più)*
- La commissione pubblica sulla GUCE i tassi di interesse per il recupero degli aiuti ed il tasso si applica a partire dal primo giorno del mese successivo al ricalcolo della Commissione*
- Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo a disposizione del beneficiario*
- Il tasso di interesse è applicato secondo il regime di interesse composto sino alla data di recupero dell'aiuto*
- Le ultime quantificazioni dalla GUCE danno, per l'Italia, un tasso negativo assumendo quanto pubblicato sulle uscite GUCE dell'1.12.2020, 13.10.2021 e 11.5.2022)*
- Questo tasso di riferimento negativo deve essere incrementato di 100 punti (e dunque dell'1%)*

*Poiché le istruzioni non forniscono indicazioni in merito alla corretta modalità di calcolo, il riferimento è dunque all'ultima pubblicazione disponibile della GUCE riconsiderando, a ritroso, il momento in cui l'aiuto ha superato il limite previsto dal TF e deve essere dunque restituito in quanto la determinazione dell'interesse di restituzione deve avvenire secondo la formula dell'interesse composto a decorrere da quando l'aiuto*

*è stato messo a disposizione sino a quando viene restituito. I tassi in questione possono essere consultati anche sul sito della DG concorrenza.*

**D n.16:**

con riferimento al tema degli aiuti di Stato, chiedo un Vostro cortese riscontro in merito ai seguenti dubbi:

- a) Art. 24 DL 34/2020 - Esonero IRAP:** una società di capitali non solare che ha chiuso il periodo d'imposta 2019 in data 31/10/2020 e doveva versare il saldo IRAP 2019 ed il primo acconto IRAP 2020 entro il 30/04/2021, quale range temporale deve considerare ai fini del calcolo dei massimali (considerando l'entrata in vigore della norma del 19/05/2020), quello che termina il 27/01/2021 o il successivo che intercorre tra il 28/01/2021 ed il 30/06/2022?
- b) Credito di imposta per le imprese energivore e NON energivore:** dalla normativa/dottrina attuale sembrerebbe non rientrare, chiediamo conferma al riguardo;
- c) Impresa Unica:**
  - a. se in un'impresa unica vi sono delle società che non hanno percepito aiuti di stato, queste ultime devono comunque presentare l'autodichiarazione?
  - b. un'impresa controllata, la quale ha percepito degli aiuti di stato e che fa parte di un'impresa unica, deve compilare l'autodichiarazione indicando i codici fiscali di tutte le altre imprese partecipanti all'impresa unica (pertanto, anche se non **risulta la controllante**/capogruppo)?
  - c. il concetto di impresa unica **è ancorato ad una** data prestabilita (ad esempio, rispetto all'eventuale data di acquisizione del controllo intervenuto su una società anteriormente non controllata) o è strettamente connesso al range temporale degli aiuti di stato?
  - d. se all'interno del range temporale del temporary framework, una società è stata oggetto di acquisizione/fusione, la stessa società come deve considerare gli aiuti di Stato percepiti? Gli aiuti di Stato cui la società ha beneficiato, devono essere totalmente cumulati con gli aiuti percepiti dalla società acquirente/incorporante?
  - e. all'interno dell'impresa unica sono ricomprese le società collegate di cui all'art. 2359 del c.c. ovvero quelle società che esercitano una influenza notevole (esercitano almeno 1/5 dei voti nell'assemblea ordinaria ovvero 1/10 se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati)?
- d) Altri aiuti:** la data di concessione riportata nel Registro Nazionale coincide con la data di messa a disposizione dell'aiuto di Stato?

**R:**

- a) *A pagina 7 delle istruzioni al modello, con riferimento all'esonero dai versamenti IRAP, la data di concessione della misura agevolativa*

è identificata nella data di entrata in vigore della legge (19 maggio 2020) e si ritiene che alla stessa si debba fare riferimento indipendentemente dal periodo di imposta coincidente o meno con l'anno solare nel quale la misura stessa ha operato nei confronti dello specifico soggetto;

- b) In relazione alla dichiarazione sostitutiva degli aiuti in scadenza il 30 giugno prossimo, detta fattispecie non appare essere ricompresa in virtù della data limite entro la quale gli aiuti sono stati attribuiti;
- c) Con riferimento ai quesiti in materia di impresa unica, si ritiene che la dichiarazione debba essere presentata laddove uno dei soggetti che rientrano in tale definizione, abbia percepito aiuti di Stato. Nel caso in cui il soggetto non rientri in detta ipotesi, il codice fiscale dello stesso si ritiene debba essere comunque riportato nel quadro B. Ai fini della definizione di impresa unica, è il Reg. 1047/2013 che ne delinea il perimetro ed ai fini della individuazione della data, si ritiene che debba essere assunta quella di presentazione della dichiarazione tenendo conto anche degli aiuti percepiti in precedenza rispetto a detto momento. In tal senso, proprio con riferimento al caso di fusioni e scissioni depongono le disposizioni di cui all'art. 3, commi 8 e 9 del Regolamento n. 1047. Ad esempio, in caso di fusioni, ai fini della individuazione del limite di aiuti de minimis (concetto che si ritiene possa essere utilizzato anche in relazione a detta fattispecie), si afferma che in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se il limite viene superato nei confronti della "nuova" impresa, si deve tenere conto di tutti gli aiuti precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla operazione di fusione. In relazione alla situazione rappresentata di possibile sovrapposizione con le disposizioni contenute nell'articolo 2359 del Codice civile, si ritiene si debba fare riferimento alle lettere b), c) e d) dell'articolo 2, comma 2 del Regolamento n. 1047/2013. In linea di principio, la situazione descritta potrebbe non far ricomprendere il soggetto in questione nell'ambito dell'impresa unica fatta salva la verifica sopra menzionata;
- d) Ai fini della individuazione della data di concessione dell'aiuto, laddove come nel caso della sezione I del quadro A la stessa non sia specificatamente evidenziata e dunque in relazione alla ipotesi di "altri aiuti", nel caso di tratti di crediti di imposta operano le disposizioni generali evidenziate in calce alla pagina 8 delle istruzioni mentre, nell'ipotesi di erogazioni "monetarie" si deve avere rilievo al momento di effettiva disponibilità delle somme

**D n.17:**

vorrei sottoporvi i seguenti quesiti:

1. Ai fini della determinazione del perimetro di impresa unica, si può ritenere valida l'interpretazione **fornita dal parere n.73/2017 del MISE**: «[...] nell'applicazione di una norma agevolativa fondata sul Regolamento Ue n. 1407/2013, è possibile ignorare i rapporti di collegamento/associazione con imprese localizzate in un Paese diverso dall'Italia. Per fare un esempio limite, due imprese italiane, fra



loro indipendenti, ma entrambe possedute al 100% dalla stessa impresa di diritto tedesco, saranno considerate due "imprese autonome [...]»?

2. In caso di superamento dei massimali, il versamento volontario di cui all'art.4, comma 2, del D.M. 11.12.2021 è da effettuarsi sempre entro il 30/11/2022?
3. Ai fini della compilazione mediante flag della SEZIONE II dell'autodichiarazione "Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF" (aiuti ricompresi nelle sezioni 3.1 e 3.12, ma non rientranti nel cd. "Regime a ombrello), si può fare riferimento agli elenchi degli aiuti 3.1 e 3.12 presenti nell'apposita sezione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato "TRASPARENZA AIUTI DI STATO IN MATERIA DI COVID-19"? Si tratta di elenchi esaustivi? Bisogna flaggare tale sezione per qualsiasi altro aiuto ricevuto fino al 30.06.2022?

**R:**

1. Si ritiene che la posizione espressa dal MISE possa essere utile per individuare il perimetro di applicazione dell'impresa unica che sarebbe dunque da collocare sul medesimo territorio;
2. Sì, il riversamento eventuale delle eccedenze deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2021;
3. Sì, un ausilio alla compilazione della sezione II del quadro A può essere rappresentato dalla consultazione del RNA, posto che, naturalmente, in virtù dei termini di caricamento degli aiuti lo stesso potrebbe non essere aggiornato. Nel caso di percezione di altri aiuti entro il 30 giugno 2022, dovrà essere barrata la casella della sezione II del quadro A della dichiarazione

**D n.18:**

Buongiorno potrei avere conferma che il quadro D lo compilo solo per dichiarare l'eccedenza degli importi ricevuti e se gli aiuti rientrano sia nel 3.1 che nel 3.12?

**R:**

Si conferma che la compilazione del quadro D è necessaria solo nel caso in cui gli aiuti di Stato vengano suddivisi tra le sezioni 3.1. e 3.12 nonché nell'ipotesi in cui si debba evidenziare l'importo da riversare

**D n.19:**

Spett.le Aidc,

l'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2021 ha stabilito le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che consente di fruire delle nuove soglie di cui alla sezione 3.1 e di avvalersi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», al

fine di garantire il monitoraggio e il controllo degli aiuti. Il Provvedimento del 27 aprile 2022 definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea. Il modello va trasmesso entro il 30 giugno 2022.

Alla luce di quanto sopra, si chiede il parere dell'AIDC in merito ai seguenti quesiti:

- Se l'elenco degli aiuti contenuto nella "tabella aiuti" allegata alle istruzioni del modello di dichiarazione sostitutiva (coincidente con quanto riportato nel comma 13, art. 1, D.L. 41 del 2021) sia tassativo, o se vi debbano rientrare anche aiuti non espressamente citati;
- Se il contributo a fondo perduto erogato da parte di Regione Lombardia in applicazione dell'art. 4, comma 5, D.L. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i., e applicato in forza della Deliberazione n. XI/5123 del 2/08/2021 di Giunta di Regione Lombardia (ristori alle strutture sanitarie private accreditate che hanno sospeso le attività ordinarie) debba essere incluso nella dichiarazione sostitutiva e se debba pertanto essere dichiarati nel quadro temporaneo per gli aiuti della Sezione 3.1 e 3.12.

**R:**

*L'elenco contenuto nella tabella aiuti allegata alle istruzioni riguarda, esclusivamente, il c.d. regime ombrello di cui all'articolo 1, commi da 13 a 17 del dl n. 41 del 2021. Naturalmente, potrebbero esservi altre tipologie di aiuto ricadenti nella sezione 3.1. del TF che devono essere evidenziati nella sezione II del quadro A come altri aiuti. In generale, con riferimento alla erogazione della Regione Lombardia, si ritiene debba essere in primo luogo consultato il RNA in modo tale da individuare la possibile ricomprensione della somma erogata nella sezione 3.1. e, dunque, al fine di poterla evidenziare nella dichiarazione degli aiuti di Stato nella sezione II del quadro A. In assenza di evidenze anche nel RNA, un approccio cauto potrebbe consigliare l'indicazione delle somme in questione nella predetta sezione.*

**D n. 20:**

Buongiorno, volevo sapere se il credito d'imposta per investimenti 4.0, va inserito nella dichiarazione aiuti di stato con invio entro il 30 giugno 2022.

**R:**

*No, il credito di imposta in questione non è oggetto di comunicazione con la dichiarazione sostitutiva*

**D n. 21:**

Buongiorno, il bonus INPS per Covid 19 va inserito nella dichiarazione aiuti di stato?

**R:**

*In generale, gli aiuti che vanno inseriti nella dichiarazione degli aiuti di Stato sono quelli elencati in modo specifico nella sezione A del modello oltre che gli altri aiuti in qualche modo riconducibili alla sezione 3.1. del TF. Si consiglia di consultare il RNA*

**D n.22:**

*Con riferimento alle date, vanno compilate solo con riferimento agli aiuti che vengono allocati alla sezione 3.12? Così sembrerebbe di capire leggendo le istruzioni. Oppure, in via cautelativa, possibile compilare comunque? In tal caso, va indicato il periodo in cui si colloca la norma: 1/1/2020- 27/1/2021- 28/1/21 - 17/11/21 - 18/11/2021 - 30/6/2022. Oppure la data precisa, laddove possibile (come nel caso degli accreditati dei fondi perduti ricevuti)?*

**R:**

*Il riferimento alle date di inizio e fine deve essere attribuito esclusivamente nell'ipotesi in cui il contribuente proceda alla riclassificazione nella sezione 3.12, ad esempio per incapacità della sezione 3.1.*

**D n.23:**

*I famosi 600 euro ricevuti dall'inps, o gli analoghi importi erogati dalle casse di previdenza private vanno inseriti nel rigo residuale "altri aiuti"?. Mi dicono però che, nel caso non ci fossero altri righi compilati, il file verrebbe scartato per errori bloccanti.*

**R:**

*Dal tenore letterale delle istruzioni al modello di dichiarazione nonché sulla scorta di quanto previsto dal DM 11.12.2021, la presentazione della dichiarazione stessa si innescherebbe unicamente nel caso in cui il contribuente abbia percepito aiuti riferibili al c.d. regime ombrello, vale a dire quelli analiticamente elencati nella sezione I del quadro A del modello stesso. Quindi, nel caso di percezione soltanto di elementi qualificabili, in linea di principio come "altri aiuti", la dichiarazione non sembrerebbe essere obbligatoria posto che, in via cautelativa, sarebbe opportuna la presentazione di una dichiarazione contenente anche soltanto l'evidenza della percezione di ipotesi classificabili come "altri aiuti" ferma restando la valutazione specifica sulle specifiche tecniche di invio del modello. Parrebbe infatti che le specifiche tecniche di invio non consentano la presentazione della dichiarazione in caso di indicazione di aiuti solo nella sezione II A*

**D n.24:**

*Buonasera, nel caso in cui il contribuente abbia conseguito ESCLUSIVAMENTE altri aiuti, per esempio la decontribuzione SUD che è misura 3.1, oppure i noti 600 +600 euro erogati dall'INPS (che in definitiva non so se rientrano nel 3.1): deve fare autodichiarazione?*

**R:**

*Dal tenore letterale delle istruzioni al modello di dichiarazione nonché sulla scorta di quanto previsto dal DM 11.12.2021, la presentazione della dichiarazione stessa si innescherebbe unicamente nel caso in cui il contribuente abbia percepito aiuti riferibili al c.d. regime ombrello, vale a dire quelli analiticamente elencati nella sezione I del quadro A del modello stesso. Quindi, nel caso di percezione soltanto di elementi qualificabili, in linea di principio come "altri aiuti", la dichiarazione non sembrerebbe essere obbligatoria posto che, in via cautelativa, sarebbe opportuna la presentazione di una dichiarazione contenente anche soltanto l'evidenza della percezione di ipotesi classificabili come "altri aiuti", ferma restando la valutazione specifica sulle specifiche tecniche di invio del modello. Parrebbe infatti che le specifiche tecniche di invio non consentano la presentazione della dichiarazione in caso di indicazione di aiuti solo nella sezione II A*

**D n. 25:**

Come professionista ho ricevuto in due tranches il contributo perequativo, lo devo dichiarare?

**R:**

*In generale, a prescindere dalle modalità di percezione del contributo perequativo, la dichiarazione aiuti di Stato deve essere presentata a meno che detta dichiarazione sostitutiva non sia stata già prodotta al momento della percezione dell'ultima tranche del contributo in questione. In questo caso, infatti, la nuova dichiarazione sostitutiva non va presentata.*